*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 130° — Numero 66**
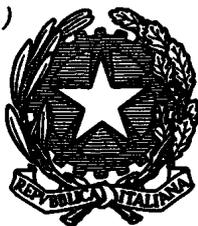
# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 20 marzo 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

**La Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149/85082221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 febbraio 1989, n. 99.

**Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato a norma della legge 24 dicembre 1976, n. 900, sono corrisposti a mezzo delle speciali marche per diritti di cancelleria, ovvero a mezzo versamento dei relativi importi sul conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, istituito a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, osservate le modalità di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. I diritti di cui alla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella *A* allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, — esclusi quelli di cui ai numeri 1), 2), 3) già compresi nella legge 7 febbraio 1979, n. 59 — sono corrisposti mediante l'applicazione, a cura della parte richiedente, delle marche o delle ricevute di versamento di cui all'articolo 1 sull'originale dell'atto del quale è richiesta la copia, ovvero sull'istanza, sulla nota conservata in cancelleria, sui libri o sui registri dei quali è chiesta la vidimazione, o comunque sull'atto formato con l'intervento del cancelliere, al momento della richiesta.

2. I diritti sono riscossi esclusivamente mediante l'applicazione di marche quando viene richiesta copia di atto originale ovvero certificazione; in tal caso la marca è composta di due parti, madre e figlia, delle quali la prima si applica sull'originale dell'atto o sull'istanza ovvero sulla nota conservata in cancelleria e la seconda si applica sulla copia dell'atto o sul certificato.

3. Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute di versamento mediante il timbro dell'ufficio, annotando sull'originale dell'atto il numero delle copie rilasciate, e rifiuta ogni ricezione e rilascio se le marche o le ricevute di versamento mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

Art. 3.

1. Gli importi dei diritti di cui agli articoli 1 e 2 sono così determinati:

*a)* diritti di cui ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11) della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella *A* allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, lire 3.000 per ciascuno di essi;

*b)* diritti di cui ai numeri 5) e 12) della predetta tabella *A* allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, rispettivamente lire 5.000 e lire 8.000;

*c)* diritti di cui al numero 13) della predetta tabella *A* allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57:

1) diritto forfetizzato di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali ed amministrativi, nella misura di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge;

2) diritto forfetizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformità, nella misura di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge; entrambi i diritti sono commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche per la copia fotografica.

2. Per l'autenticazione di copia di atti o di certificati di cui all'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, predisposti dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di certificazione di conformità.

3. Per gli uffici di conciliazione tutti i diritti sopra indicati sono ridotti alla metà.

Art. 4.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia emana con proprio decreto, di concerto con gli altri Ministri competenti, le disposizioni per la chiusura della contabilità nei vari uffici, per la restituzione dei bollettari a rigoroso rendiconto non più utilizzati e per il versamento delle somme residue.

Art. 5.

1. Le modalità per il versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di cancelleria istituite con la legge 7 febbraio 1979, n. 59, si applicano ai procedimenti in camera di consiglio, fatte salve le esenzioni disposte con legge, nella misura indicata per i procedimenti speciali di cui alla lettera *e)*, numero 3), della tabella *C* allegata alla presente legge.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1, per tutte le eventuali fasi successive al provvedimento richiesto con il ricorso introduttivo l'imposta di bollo ed i diritti di cancelleria si corrispondono dalla parte interessata

rispettivamente mediante predisposizione dei fogli necessari ed applicazione delle marche od effettuazione di versamento in conto corrente postale dei relativi importi. A diretto carico della parte medesima è altresì ogni altra eventuale spesa necessaria al procedimento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 2 non si applicano ai procedimenti relativi all'apertura delle successioni disciplinati nel libro quarto, titolo IV del codice di procedura civile.

Art. 6.

1. I diritti di cancelleria recuperati dall'erario dopo la definizione dei procedimenti penali o di ogni altra procedura per cui si fa luogo alla prenotazione a debito sono versati direttamente dagli uffici del registro sul conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro di Roma, istituito a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, sul quale dovrà pure essere versato ogni altro diritto non diversamente previsto negli articoli precedenti. Gli uffici versanti conserveranno le ricevute di versamento per i necessari controlli.

Art. 7.

1. Gli importi delle somme di cui alla colonna 2 della tabella *B* allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, sono aumentati nella misura di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477.

Art. 8.

1. Per i procedimenti davanti al giudice conciliatore, i diritti di cancelleria, i diritti, le indennità di trasferta e le spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere, sono corrisposti nella misura stabilita nella tabellla *D* allegata alla presente legge, mediante l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a cura del comune sede dell'ufficio di conciliazione, ovvero mediante versamento dei relativi importi su conto corrente postale intestato al comune medesimo.

2. Al momento del deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 314 del codice di procedura civile o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 312 del codice di procedura civile, la parte applica su un foglio di carta, contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.

3. Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere nel fascicolo di ufficio.

4. Nel caso in cui le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali manchino o siano di importo inferiore a quello stabilito, il cancelliere, anche quando gli atti siano presentati in udienza, ne rifiuta l'alligazione al fascicolo.

5. L'attore o il ricorrente o il convenuto costituito, se l'attore è contumace, all'udienza di discussione o al momento del deposito del ricorso per ingiunzione, consegna al cancelliere la carta bollata per la redazione della sentenza o del decreto ingiuntivo.

Art. 9.

1. Il cancelliere redige ogni mese un doppio elenco, sottoscritto anche dal messo di conciliazione, riportante le notificazioni dei biglietti di cancelleria e degli altri atti compiuti su sua richiesta.

2. Di tale elenco un esemplare deve essere custodito in cancelleria per gli eventuali controlli, l'altro deve essere trasmesso mensilmente al comune perché provveda alla liquidazione delle somme spettanti al messo di conciliazione.

3. Al messo di conciliazione, non dipendente comunale, è dovuto il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento dei diritti e delle indennità indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16.

4. Le stesse somme spettano al messo di conciliazione, dipendente dell'amministrazione comunale, che svolge la relativa attività in modo accessorio e saltuario.

5. Al messo di conciliazione, dipendente dell'amministrazione comunale, che svolge la relativa attività in modo esclusivo e con impegno quotidiano e continuativo è dovuto solo il rimborso delle eventuali spese postali ed il pagamento dell'indennità di trasferta.

Art. 10.

1. I certificati del casellario giudiziale per i quali viene richiesto il rilascio immediato all'atto della domanda sono soggetti al pagamento dell'ulteriore diritto di lire 3.000.

2. Tutti i certificati del casellario giudiziale possono essere chiesti e rilasciati presso qualunque ufficio del casellario, indipendentemente dal luogo di nascita della persona cui si riferiscono.

3. Sono abrogati l'articolo 23 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, l'articolo 1 del regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, e l'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA *A*

IMPORTI PREVISTI NELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA *C)*, NUMERO 1)

| Numero pagine<br>1 | Diritto di copia forfetizzato<br>2 | Diritto di certificazione di conformità<br>3 | Totale delle colonne 2 e 3<br>4 |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 2.000 | 5.000 | 7.000 |
| 5-10 | 3.000 | 5.000 | 8.000 |
| 11-20 | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 21-50 | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
| 51-100 | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
| oltre le 100 | 20.000 più 12.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | 5.000 | 25.000 più 12.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 |

TABELLA *B*

IMPORTI PREVISTI NELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA *C)*, NUMERO 2)

| Numero pagine<br>1 | Diritto di copia forfetizzato<br>2 |
|---|---|
| 1-4 | 1.000 |
| 5-10 | 2.000 |
| 11-20 | 4.000 |
| 21-50 | 8.000 |
| 51-100 | 16.000 |
| oltre le 100 | 16.000 più 10.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 |

TABELLA C

*Quadro 1*

| NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI | Importo delle marche da applicare o dei versamenti da effettuare a mezzo di conti correnti postali | |
|---|---|---|
| | Per imposta di bollo | Per diritti di cancelleria e per diritti, indennità di trasferta e spese postali per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, nonché per diritto di chiamata di causa |
| | 2 | 3 |
| *a)* Procedimenti davanti al pretore: | | |
| 1) di cognizione: | | |
| *a)* in primo grado | 12.000 | 21.000 |
| *b)* in grado di appello | 12.000 | 21.000 |
| 2) di esecuzione | 18.000 | 24.000 |
| *b)* Procedimenti davanti al tribunale: | | |
| 1) di cognizione: | | |
| *a)* in primo grado | 21.000 | 21.000 |
| *b)* in grado di appello | 21.000 | 21.000 |
| 2) di esecuzione | 42.000 | 109.000 |
| *c)* Procedimenti davanti alla Corte di appello | 12.000 | 21.000 |
| *d)* Procedimenti davanti alla Corte di cassazione | 6.000 | 27.000 |
| *e)* Procedimenti speciali: | | |
| 1) di ingiunzione | 6.000 | 9.000 |
| 2) altri | 6.000 | 10.500 |
| 3) procedimenti in camera di consiglio | 6.000 | 12.000 |

*N.B.* — Nella somma forfettaria indicata alla colonna 3 non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di altri provvedimenti eseguiti nel corso del procedimento.

Per i procedimenti di ingiunzione la somma di cui alla colonna 3 non è comprensiva dei diritti, indennità di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere.

Mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (articolo 3, legge 25 aprile 1957, n. 283).

*Quadro 2*

RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO DELLE MARCHE O DEI VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI CUI ALLA COLONNA 3 DEL QUADRO 1

| NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI | Per diritti di cancelleria | Per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 59 | | | | Importo complessivo delle marche o dei versamenti di cui al Quadro 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Per indennità di trasferta e spese postali | Per diritti, tasse (art. 154, comma 2°, D.P.R. n. 1229 del 1959) somma fissa (art. 154, comma 5°, D.P.R. n. 1229) | Per diritto di chiamata di causa cronologico tassa 10% | Totale col. 3+4+5 (arrotondato) | Totale (col. 2+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *a)* Procedimenti davanti al pretore: | | | | | | |
| 1) di cognizione: | | | | | | |
| *a)* in primo grado | 15.800 | 2.500 | 2.270 | 440 | 5.200 | 21.000 |
| *b)* in grado di appello | 15.800 | 2.500 | 2.270 | 440 | 5.200 | 21.000 |
| 2) di esecuzione | 16.900 | 3.750 | 3.410 | — | 7.100 | 24.000 |
| *b)* Procedimenti davanti al tribunale: | | | | | | |
| 1) di cognizione: | | | | | | |
| *a)* in primo grado | 15.800 | 2.500 | 2.270 | 440 | 5.200 | 21.000 |
| *b)* in grado di appello | 15.800 | 2.500 | 2.270 | 440 | 5.200 | 21.000 |
| 2) di esecuzione | 99.500 | 5.000 | 4.550 | — | 9.500 | 109.000 |
| *c)* Procedimenti davanti alla Corte di appello | 15.800 | 2.500 | 2.270 | 440 | 5.200 | 21.000 |
| *d)* Procedimenti davanti alla Corte di cassazione | 21.800 | 2.500 | 2.270 | 440 | 5.200 | 27.000 |
| *e)* Procedimenti speciali: | | | | | | |
| 1) di ingiunzione | 9.000 | — | — | — | — | 9.000 |
| 2) altri | 9.000 | 1.000 | 500 | — | 1.500 | 10.500 |
| 3) procedimento in camera di consiglio | 6.000 | 3.300 | 2.270 | 440 | 6.000 | 12.000 |

TABELLA D

## IMPORTI PREVISTI NELL'ARTICOLO 8 E RELATIVA RIPARTIZIONE

| NATURA E VALORE DEI PROCEDIMENTI | Per diritti di cancelleria | Per l'attività del messo di conciliazione di cui all'articolo 9 | Importo comprensivo delle marche o dei versamenti di cui all'articolo 9 (arrotondato col. 2 + 3) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| *a)* Cause di valore fino a lire 50.000. | 1.600 | 660 | 2.500 |
| *b)* Cause di valore da lire 50.001 a lire 250.000 | 7.900 | 660 | 9.000 |
| *c)* Cause di valore da lire 250.001 a lire 1.000.000 | 15.800 | 660 | 16.500 |
| *d)* Cause relative alla modalità di uso dei servizi condominiali | 15.800 | 660 | 16.500 |
| *e)* Procedimenti speciali: | | | |
| 1) di ingiunzione | 9.000 | — | 9.000 |
| 2) altri. | 9.000 | 410 | 9.500 |

## NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— La legge n. 900/1976 reca: «Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato».

— La legge n. 59/1979 reca: «Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili».

*Nota all'art. 2:*

— La legge n. 57/1984 reca: «Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900 e 7 febbraio 1979, n. 59».

— Per l'argomento della legge n. 59/1979 v. nelle note all'art. 1.

*Nota all'art. 3:*

Il testo dell'art. 14 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legislazione e autenticazione di firme) è il seguente:

«Art. 14 *(Autenticazione di copie).* — Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate».

*Nota agli articoli 5 e 6:*

Per l'argomento della legge n. 59/1979 v. nelle note all'art. 1.

*Nota all'art. 7:*

Il D.L. n. 391/1987 reca: «Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonché istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi».

*Nota all'art. 8:*

Il testo vigente degli articoli 312 e 314 del codice di procedura civile, concernenti il procedimento davanti al pretore e al conciliatore, è il seguente:

«Art. 312 *(Forme della domanda).* — Davanti al pretore e al conciliatore la domanda si propone mediante citazione a comparire ad udienza fissa.

Si può anche proporre verbalmente davanti al conciliatore e, per le cause che non eccedono il valore di lire seicentomila, davanti al pretore. Di tale domanda il pretore o il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa».

«Art. 314 *(Costituzione delle parti)*. — Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 312 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione».

*Nota all'art. 9:*

Il testo dell'art. 2 del D.L.L. n. 122/1946 (Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore degli stessi), modificato dalla legge n. 16/1957, è il seguente:

«Art. 2. — *Al messo di conciliazione spettano i diritti di* cronologico e di notificazione, nonché l'indennità di trasferta nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli ufficiali giudiziari ed in misura pari alla metà».

*Note all'art. 10:*

— Il testo dell'art. 23 del R.D. n. 778/1931 era il seguente:

«Art. 23. — Le richieste dei certificati del casellario debbono essere fatte al Procuratore del Re presso il Tribunale, nel cui circondario è compreso il luogo di nascita delle persone cui si riferiscono.

Per gli stranieri o apolidi nati all'estero, anche se successivamente hanno ottenuto la cittadinanza italiana, o per i cittadini italiani nati all'estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, la richiesta deve essere fatta al Procuratore del Re presso il Tribunale di Roma».

— Il testo dell'art. 1 del R.D.L. n. 771/1936, come modificato dall'articolo unico del D.L.L. n. 596/1945, era il seguente:

«Art. 1. — Per ogni certificato del casellario, da rilasciarsi ai privati nella stessa giornata della richiesta, è stabilito un diritto di urgenza di lire trenta da riscuotersi mediante applicazione di una speciale marca da bollo.

Il provento di tale diritto sarà dal ricevitore del registro versato in tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata».

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 577):

Presentato dal sen. RUFFINO ed altri il 23 ottobre 1987.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 gennaio 1988.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 27 aprile 1988.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 10 maggio 1988.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 1° giugno 1988 e approvato il 29 novembre 1988.

*Camera dei deputati* (atto n. 3437):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 21 dicembre 1988, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla II commissione il 31 gennaio 1989 e approvato l'8 febbraio 1989.

**89G0092**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Ateneo anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali all'art. 221 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per «Strumentisti di sala operatoria».

Art. 2.

Dopo l'art. 231, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli sotto la intitolazione:

*Scuola diretta a fini speciali per «strumentisti di sala operatoria»*

Art. 232. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per «strumentisti di sala operatoria» presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di preparare tecnici strumentisti di sala operatoria.

La scuola rilascia il diploma di «strumentisti di sala operatoria».

Art. 233. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede seicento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 10 per ciascun anno di corso, per un totale di 20 studenti.

Art. 234. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia ed il dipartimento di discipline chirurgiche ed anatomiche.

Nel manifesto annuale degli studi viene data notizia della sede della direzione della scuola.

Art. 235. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che siano in possesso anche del diploma di infermiere professionale o di ostetrica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio, per il 70% dei punti disponibili, e dalla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 236. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

*1° Anno:*

Tecnica ed assistenza pre-operatoria, operatoria e post-operatoria:

anatomia umana *;

strumentario chirurgico;

preparazione del tavolo operatorio;

strumentazione infermieristica I;

strumentazione infermieristica II;

assistenza al ricoverato nella fase pre- e post-operatoria in:

*a)* chirurgia generale e specialità chirurgiche;

*b)* ginecologia;

*c)* ortopedia e traumatologia.

Legislazione e igiene ospedaliera:

legislazione ospedaliera;

medicina legale ed etica professionale;

i servizi chirurgici (caratteristiche strutturali, climatizzazione);

metodi per la disinfezione e sterilizzazione in camera operatoria;

concetto di asepsi;

igiene ospedaliera;

concetto di epidemiologia generale;

infezioni nosocomiali di interesse chirurgico.

*2° Anno:*

Tecnica ed assistenza pre-operatoria e post-operatoria:

assistenza al ricoverato nella fase pre- e post-operatoria in:

*a)* chirurgia generale e specialità chirurgiche;

*b)* ginecologia e ostetricia;

*c)* ortopedia e traumatologia.

Organizzazione e funzionamento del reparto operatorio:

principali soccorsi ed interventi di urgenza;

anestesia e rianimazione.

Gli insegnamenti con * sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 237. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/ambulatori:

chirurgia generale;

ortopedia;

ostetricia e ginecologia;

otorinolaringoiatria;

oculistica;

urologia;

neurochirurgia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 238. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie in materia.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1989*
*Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 364*

**89A1046**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 febbraio 1989.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Lavoro & Sicurtà S.p.a, in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 23 agosto 1988 e 28 novembre 1988 della Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 9 dicembre 1988, n. 823405, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Lavoro & Sicurtà, con sede in Milano:

1) tariffa RXII cost (ECU) assicurazione mista a premio annuo costante ed a capitale espressi in ECU (unità di conto europea), con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (bonus finale). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa RXII cost — assicurazione mista a premio annuo costante con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza — approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della sopracitata tariffa RXII cost (ECU);

Art. 2.

La Lavoro & Sicurtà S.p.a. dovrà disporre, per i contratti emessi in tariffa RXII cost (ECU), per l'intero periodo contrattuale, di attività a copertura espresse in ECU L'impresa dovrà pertanto effettuare una valutazione proiettata nel tempo sulle possibilità di acquisizione delle attività economiche sundicate al fine di consentire l'abbinamento di impegni in ECU alle relative riserve matematiche, fermo restando quanto in materia regolato dalle condizioni speciali di polizza.

Art. 3.

La Lavoro & Sicurtà, con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio la forma assicurativa approvata con il presente decreto, utilizzando l'apposito modulo 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1989

*Il Ministro:* BATTAGLIA

89A1070

DECRETO 20 febbraio 1989.

**Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla Unione Subalpina di assicurazioni società per azioni, in Torino.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 11 agosto 1988 della Unione Subalpina di assicurazioni società per azioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la lettera in data 1° dicembre 1988, n. 823343, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Unione Subalpina di assicurazioni società per azioni, con sede in Torino:

condizioni speciali di polizza delle tariffe GXII u - assicurazione mista a premio unico con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare GESTIRAS, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, per forme individuali, approvata con decreto ministeriale del 22 aprile 1986 - e GXII u/coll, assicurazione mista a premio unico con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare GESTIRAS, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, per forme collettive, approvata con decreto ministeriale del 10 ottobre 1986.

Dette condizioni risultano sostitutive delle analoghe approvate per entrambe le tariffe in precedenza menzionate con decreto ministeriale del 22 aprile 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1989

*Il Ministro:* BATTAGLIA

89A1069

DECRETO 20 febbraio 1989.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate da l'Italica - Dival vita S.p.a., in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 11 agosto 1988, 23 agosto 1988 e 28 novembre 1988 de l'Italica - Dival vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Viste le lettere in data 1° dicembre 1988, n. 823343 e 9 dicembre 1988, n. 823403, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, presentate da l'Italica - Dival vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa RXII cost (ECU) assicurazione mista a premio annuo costante ed a capitale espressi in ECU (unità di conto europea), con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (bonus finale). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa RXII cost - assicurazione mista a premio annuo costante con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza - approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della sopracitata tariffa RXII cost (ECU);

3) condizioni speciali di polizza delle tariffe GXII u - assicurazione mista a premio unico con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare GESTIRAS, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, per forme individuali, approvata con decreto ministeriale 18 dicembre 1985, e GXII u/coll - assicurazione mista a premio unico con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare GESTIRAS, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, per forme collettive, approvata con decreto ministeriale del 10 ottobre 1986.

Le condizioni di polizza di cui al punto 3) risultano sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 18 dicembre 1985.

Art. 2.

L'Italica - Dival vita S.p.a., dovrà disporre, per i contratti emessi in tariffa RXII cost (ECU), per l'intero periodo contrattuale di attività a copertura espresse in ECU. L'impresa dovrà pertanto effettuare una valutazione proiettata nel tempo sulle possibilità di acquisizione delle attività economiche suindicate al fine di consentire l'abbinamento di impegni in ECU alle relative riserve matematiche, fermo restando quanto in materia regolato dalle condizioni speciali di polizza.

Art. 3.

L'Italica - Dival vita S.p.a., con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio la forma assicurativa approvata con il presente decreto, utilizzando l'apposito modulo 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1989

*Il Ministro:* BATTAGLIA

**89A1071**

---

DECRETO 20 febbraio 1989.

**Approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione e condizioni di polizza, presentate dalla Meie vita società di assicurazioni per azioni, in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 8 aprile 1987 e 24 settembre 1987 della Meie vita società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione e di condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 4 novembre 1988, n. 823059, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di capitalizzazione e condizioni di polizza, presentate dalla Meie vita società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano:

1) condizioni generali di polizza da applicare a contratti di capitalizzazione finanziaria a premio annuo emessi in forma individuale;

2) condizioni generali di polizza da applicare a contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico emessi in forma individuale e collettiva, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 luglio 1986;

3) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico, per operazioni collettive finalizzate all'accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (T.F.R.) a favore dei lavoratori dipendenti privati. Tale tariffa risulta sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 30 luglio 1986;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 3), sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 luglio 1986;

5) tariffa di capitalizzazione finanziaria, a premio unico, per polizze individuali;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di capitalizzazione finanziaria, a premio annuo costante, per polizze individuali;

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 7).

Art. 2.

La società Meie vita società di assicurazioni per azioni, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1989

*Il Ministro:* BATTAGLIA

89A1072

DECRETO 20 febbraio 1989.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate da La Venezia assicurazioni società per azioni, in Trieste.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 8 luglio 1988 e 19 ottobre 1988 de La Venezia assicurazioni società per azioni, con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazioni di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 23 dicembre 1988, n. 823558, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate da La Venezia assicurazioni società per azioni, con sede in Trieste, da utilizzare esclusivamente a favore dei propri dipendenti, degli ex dipendenti della società in quiescenza, degli agenti monomandatari vita della società e dei dipendenti delle società SIAD assicurazioni, Friuli-Venezia Giulia - La Carnica, Navale assicurazioni, Trieste e Venezia assicurazioni, in quanto facenti parte del Gruppo assicurazioni generali:

1) tariffa V54R RIV (DIP) - assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico puro, con controassicurazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1). La clausola di rivalutazione adottata per l'adeguamento annuale della prestazione garantita è quella dell'analoga tariffa V54R RIV approvata con decreto ministeriale del 28 aprile 1988.

Art. 2.

La Venezia assicurazioni società per azioni, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio la forma assicurativa approvata con il presente decreto, utilizzando l'apposito modulo 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1989

*Il Ministro:* BATTAGLIA

89A1073

DECRETO 20 febbraio 1989.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali di polizza, presentate dalla Riunione Adriatica di Sicurtà società per azioni, in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 23 agosto 1988 e 28 novembre 1988 della Riunione Adriatica di Sicurtà società per azioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 9 dicembre 1988, n. 823406, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Riunione Adriatica di Sicurtà società per azioni, con sede in Milano:

1) tariffa RXII cost (ECU) - assicurazione mista a premio annuo costante ed a capitale espressi in ECU (unità di conto europea), con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (bonus finale). I tassi di premio adottati sono gli stessi della

tariffa RXII cost - assicurazione mista a premio annuo costante con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della sopracitata tariffa RXII cost (ECU).

Art. 2.

La Riunione Adriatica di Sicurtà società per azioni, dovrà disporre per i contratti emessi in tariffa RXII cost (ECU) per l'intero periodo contrattuale, di attività a copertura espresse in ECU. L'impresa dovrà pertanto effettuare una valutazione proiettata nel tempo sulle possibilità di acquisizione delle attività economiche suindicate al fine di consentire l'abbinamento di impegni in ECU alle relative riserve matematiche, fermo restando quanto in materia regolato dalle condizioni speciali di polizza.

Art. 3.

La Riunione Adriatica di Sicurtà società per azioni, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio la forma assicurativa approvata con il presente decreto, utilizzando l'apposito modulo 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1989

*Il Ministro:* BATTAGLIA

**89A1074**

DECRETO 20 febbraio 1989.

**Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla Lavoro & Sicurtà S.p.a., in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista le domanda in data 11 agosto 1988 della Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la lettera in data 1° dicembre 1988, n. 823343, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano:

condizioni speciali di polizza delle tariffe GXII u - assicurazione mista a premio unico con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare Gestiras, con abbinata un'assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, per forme individuali, approvata con decreto ministeriale del 22 aprile 1986, e GXII u/coll - assicurazione mista a premio unico con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare Gestiras, con abbinata un'assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, per forme collettive, approvata con decreto ministeriale del 10 ottobre 1986.

Dette condizioni speciali di polizza sono sostitutive di quelle approvate con decreto ministeriale del 22 aprile 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1989

*Il Ministro:* BATTAGLIA

**89A1075**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 1989, n. 100.

**Modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, e con il quale è stata istituita una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci;

Visto il decreto 3 gennaio 1989, n. 1, recante modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica;

Vista l'ordinanza in data 2 febbraio 1989 del tribunale amministrativo regionale per la Puglia che sospende l'obbligo di prestazione della cauzione previsto dall'art. 5 del predetto decreto 3 gennaio 1989, n. 1, nonché l'ordinanza in data 3 febbraio 1989 del medesimo tribunale, sezione staccata di Lecce, che ha sospeso l'intero decreto fino all'adozione del decreto di cui all'art. 9-*sexies*, comma 1, della citata legge 9 novembre 1988, n. 475;

Ritenuta l'urgenza di ridefinire le modalità di applicazione dell'imposta e della sovrimposta di cui alle citate disposizioni, al fine di assicurare la continuità nella riscossione del tributo;

Ritenuto di dover separare la disciplina dell'accertamento della biodegradabilità ai fini dell'applicazione del tributo dalla definizione del metodo previsto dall'art. 9-*sexies*, comma 1, della legge 9 novembre 1988, n. 475, ai fini della commerciabilità di sacchetti prodotti con nuovi materiali;

Tenuto conto dell'ordine del giorno n. 9.1.1551 approvato dal Senato della Repubblica nella seduta pubblica dell'8 febbraio 1989;

Decreta:

### Art. 1.

*Soggetti obbligati, presupposto ed esigibilità del debito d'imposta*

L'imposta di fabbricazione istituita con l'art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, sui sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto della merce, è dovuta dal fabbricante.

Il presupposto dell'obbligazione tributaria sorge con la produzione e la sua esigibilità si verifica con la cessione dei prodotti dal fabbricante alle ditte destinatarie per l'immissione nel mercato interno.

Ai fini dell'esclusione dal tributo, le imprese che fabbricano sacchetti rispondenti alla predetta tipologia merceologica e tuttavia non soggetti ad imposta in quanto biodegradabili — integralmente o comunque in misura non inferiore al 90 per cento — possono far accertare da qualsiasi istituto universitario di microbiologia o da altri competenti laboratori di enti pubblici, con qualsiasi metodo scientificamente accettato, le caratteristiche di biodegradabilità dei sacchetti prodotti. All'uopo l'impresa deve dare comunicazione all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, dell'istituto prescelto per le analisi, dei materiali impiegati nella fabbricazione dei sacchetti dei quali si assume la biodegradabilità, dei tempi tecnici previsti per l'effettuazione delle analisi, con l'assicurazione che l'istituto stesso ne invierà i risultati sia all'impresa sia al predetto ufficio tecnico. I campioni dei sacchetti e dei materiali da inviare per le analisi devono essere prelevati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con le formalità vigenti in materia.

Nelle more della certificazione il fabbricante può avvalersi della dichiarazione di cui al successivo art. 3, lettera *a)*, e presentare la dichiarazione prevista dall'art. 4 del presente decreto allegando, in luogo della quietanza di tesoreria, una fidejussione bancaria per l'importo dell'imposta dovuta, in caso di esito negativo delle analisi. La fidejussione deve avere validità per un tempo superiore di almeno sei mesi a quello previsto per il compimento delle analisi, con clausole che implichino il dovere del fideiussore di pagare l'importo senza eccezioni non appena conosciuto l'esito negativo delle analisi ovvero non appena scaduto inutilmente il tempo previsto per compierle.

Per i sacchetti di provenienza estera la corrispondente sovrimposta di confine è dovuta dall'importatore.

Per la determinazione del presupposto dell'obbligazione tributaria nelle importazioni si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia doganale.

### Art. 2.

*Attivazione delle fabbriche*

Il fabbricante dei sacchetti di cui al precedente art. 1 deve fare preventiva denuncia della sua attività all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle lavorazioni.

La denuncia, corredata dalle planimetrie dei locali di fabbrica nonché dallo schema degli impianti, deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:

*a)* la ditta, la sua sede e le generalità di chi la rappresenta legalmente;

*b)* il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova la fabbrica;

*c)* la descrizione delle apparecchiature della fabbrica, la potenzialità dell'impianto compresa quella della forza motrice;

*d)* il processo di lavorazione;

*e)* la qualità della materia prima e dei prodotti finiti ottenuti nella fabbrica;

*f)* la quantità massima della materia prima che in qualsiasi momento si può trovare nella fabbrica;

*g)* la denominazione delle ditte fornitrici della materia prima.

Per le fabbriche in attività alla data del 7 gennaio 1989 la denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata, qualora non ancora effettuato, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Eventuali variazioni degli elementi indicati nella denuncia devono essere comunicate, entro quindici giorni, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dove è stata presentata la denuncia.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede ad una ricognizione degli impianti della fabbrica redigendo apposito verbale e prescrive le misure ritenute necessarie per la tutela degli interessi erariali ed in particolare l'applicazione di misuratori contapezzi alle macchine saldatrici-tagliatrici e di strumenti idonei atti a rilevare le quantità in ciclo.

Un esemplare della denuncia vistato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e copia del verbale di ricognizione degli impianti di cui al comma precedente sono consegnati al fabbricante.

Art. 3.

*Produzione e commercio*

I sacchetti di plastica non assoggettati all'imposta ed alla sovrimposta prevista nel presente decreto devono contenere le seguenti dichiarazioni:

*a)* «sacchetto di plastica non biodegradabile non soggetto ad imposta di fabbricazione: non può essere utilizzato come involucro che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto della merce» ovvero la dicitura: «sacchetto di plastica biodegradabile» seguita dagli estremi integrali della certificazione o, nelle more del rilascio, dall'indicazione dell'istituto incaricato delle analisi;

*b)* denominazione e sede della ditta fabbricante o dell'importatore, ubicazione dello stabilimento di produzione;

*c)* mese ed anno della produzione.

Nei documenti fiscali e commerciali emessi per l'accompagnamento dei sacchetti di plastica dovrà risultare il peso ed il numero dei sacchetti e se gli stessi sono stati assoggettati o meno ad imposta di fabbricazione e se sono biodegradabili. La relativa documentazione deve essere conservata per un quinquennio.

Il fabbricante deve tenere un registro giornaliero di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale devono essere annotate, nella parte del carico, la quantità e qualità della materia prima pervenuta, la quantità in peso ed in numero dei pezzi prodotti complessivamente e di quelli non assoggettati ad imposta, la quantità della bolina tubolare semilavorata e le letture dei contapezzi e, nella parte dello scarico, la quantità in peso ed in numero di sacchetti ceduta agli esercenti ditte commerciali con indicazione degli estremi della documentazione emessa. A fine mese provvede alla chiusura del registro ed i dati risultanti devono concordare con quelli riportati nella dichiarazione di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

*Accertamento e pagamento del debito d'imposta*

Il fabbricante deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione una dichiarazione, redatta in duplice esemplare, contenente gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, entro il secondo mese successivo a quello cui essa si riferisce. Entro lo stesso termine, l'imposta dovuta in base alla dichiarazione deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale.

Dalla dichiarazione di cui al precedente comma devono risultare:

*a)* la denominazione della ditta, sede ed il legale rappresentante;

*b)* ubicazione dell'impianto e l'ufficio amministrativo della ditta dove sono tenute le relative contabilità;

*c)* la quantità, in peso ed in numero, di sacchetti soggetti ad imposta prodotta e quella giacente in magazzino alla fine del mese;

*d)* la quantità, in peso ed in numero, di sacchetti soggetti ad imposta ceduta;

*e)* l'ammontare dell'imposta di fabbricazione dovuta;

*f)* gli estremi della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta, che deve essere allegata in copia alla dichiarazione.

Alla dichiarazione deve essere, altresì, allegato un elenco delle spedizioni effettuate nel mese contenente la denominazione delle ditte destinatarie, loro sedi ed ubicazione, la quantità fornita e gli estremi del documento di accompagnamento o delle fatture emesse.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della dichiarazione e provvede ad allibrarla in apposito registro e restituisce alla ditta un esemplare della stessa debitamente vistato e munito della data di presentazione.

L'imposta eventualmente pagata in più del dovuto viene accreditata alla ditta con provvedimento formale a firma del dirigente dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione da allegare alla successiva dichiarazione a scarico del relativo debito d'imposta.

Per il ritardato pagamento dell'imposta si applica l'indennità di mora del 6%, riducibile al 2%, se il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine, di cui all'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286, nonché l'interesse di mora del 18% annuo previsto dall'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e successive modificazioni.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate sono riscosse con le norme di cui all'art. 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.

Per i sacchetti di provenienza estera la sovrimposta di confine viene accertata e riscossa con le modalità previste per i diritti di confine.

Art. 5.

*Cauzioni*

Il fabbricante deve prestare una cauzione ragguagliata all'importo medio mensile dell'imposta dovuta per l'anno precedente.

Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere ragguagliata all'ammontare dell'imposta che si prevede possa essere versata in un mese e deve essere prestata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il fabbricante che inizia l'attività dopo l'entrata in vigore del presente decreto deve preventivamente prestare cauzione nella misura indicata nel precedente comma.

Le cauzioni previste dal presente articolo sono dovute dalle imprese artigiane in misura pari alla metà di quella stabilita.

Le cauzioni sono prestate con le modalità vigenti in materia di imposta di fabbricazione.

Art. 6.

*Verifiche e riscontri*

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguito il riscontro contabile della dichiarazione, procede ogni qualvolta lo ritenga necessario ed almeno una volta l'anno, ad effettuare i riscontri presso gli impianti di produzione e presso gli uffici amministrativi delle ditte fabbricanti per accertare l'esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri sia presso le ditte fornitrici della materia prima utilizzata per la produzione dei sacchetti di plastica sia presso le ditte commerciali acquirenti o destinatarie per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari.

Art. 7.

*Disposizioni finali*

Il presente decreto, che sostituisce il decreto 3 gennaio 1989, n. 1, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conservano validità gli adempimenti effettuati sulla base delle disposizioni contenute nel decreto 3 gennaio 1989, n. 1.

Con separato decreto si provvederà a disciplinare le modalità di applicazione del tributo per i periodi pregressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 febbraio 1989

*Il Ministro delle finanze*
COLOMBO

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il D.L. n. 397/1988 reca: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali». Si trascrive il testo del comma 8 dell'art. 1 di detto decreto: «8. Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce, entro sessanta giorni, le modalità di applicazione dell'imposta e della sovraimposta».

— Il D.M. 3 gennaio 1989, n. 1, abrogato dall'art. 7 del decreto qui pubblicato, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 1989. Il testo del relativo art. 5 era il seguente:

«Art. 5 *(Cauzione)*. — Il fabbricante deve prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta dovuta per il mese dell'anno precedente nel quale è stato versato il maggior importo di imposta.

Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere ragguagliata in misura pari all'ammontare massimo d'imposta che si prevede possa essere versata in un mese. La cauzione deve essere prestata entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il fabbricante che inizia l'attività dopo l'entrata in vigore del presente decreto deve preventivamente prestare cauzione nella misura indicata nel precedente comma.

Le cauzioni sono prestate con le modalità vigenti in materia di imposta di fabbricazione».

— Il comma 1 dell'art. 9-*sexies* del D.L. n. 397/1988 (per il titolo si veda la prima nota), aggiunto dalla legge di conversione n. 475/1988, prevede che: «A decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti commercializzati sul territorio nazionale devono essere prodotti esclusivamente con fibre di origine animale e vegetale, con polietilene oppure con nuovi materiali che risultino biodegradabili per una quota non inferiore al 90 per cento accertata mediante un saggio di biodegradabilità, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto superiore di sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Nota all'art. 1:*

Per il testo del comma 8 dell'art. 1 del D.L. n. 397/1988 si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 4:*

— Il testo dell'art. 6 del D.L.C.P.S. n. 1286/1947 (Modificazione al regime fiscale dello zucchero destinato alla fabbricazione di liquori e dolciumi nonché al regime fiscale degli altri prodotti zuccherini) è il seguente:

«Art. 6. — Per i ritardati pagamenti delle imposte di fabbricazione, oltre i termini previsti dalle rispettive disposizioni legislative o regolamentari compreso il presente decreto, è applicata una indennità di mora del 6%. Detta indennità è ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Le analoghe penalità di mora in materia di imposta di fabbricazione, stabilite in misura diversa, sono sostituite dalle indennità di mora determinate dal presente articolo».

— Il testo dell'art. 16 del D.L. n. 216/1978 (Misure fiscali urgenti) è il seguente:

«Art. 16. — Per il ritardato pagamento delle imposte di fabbricazione nonché delle imposte erariali di consumo, escluse quelle sulle merci in importazione, si applica l'interesse di mora del dodici per cento annuo commisurato all'importo dei tributi dovuti. L'interesse si computa a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento secondo le leggi istitutive di ciascuna imposta ed è dovuto indipendentemente dall'applicazione di multe, ammende, pene pecuniarie, sopratasse e indennità di mora.

La misura degli interessi di cui al primo comma si applica anche sulle somme da rimborsare o da restituire ai contribuenti e da questi versate o depositate in esecuzione delle disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo; in tali casi l'interesse si computa a decorrere dalla data in cui è stata prodotta l'istanza di rimborso o di restituzione.

Per le somme dovute e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto gli interessi sono computati, fino a tale data, secondo le misure e le modalità anteriormente vigenti».

L'interesse di mora del dodici per cento annuo di cui all'articolo soprariportato è stato elevato al diciotto per cento annuo (a decorrere dal 30 settembre 1982) dall'art. 13, secondo comma, del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

— L'art. 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, è così formulato:

«Art. 82 *(Ingiunzione di pagamento)*. — I diritti dovuti alla dogana e non pagati in tutto o in parte, sono riscossi dal contabile doganale con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

All'atto di ingiunzione, emesso in base a detto testo unico, può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione».

*Nota all'art. 7:*

Per il D.M. n. 1/1989 si veda nelle note alle premesse.

**89G0128**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Molise e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Si comunica che con provvedimento in data 6 marzo 1989 il presidente del tribunale di Campobasso ha nominato il dott. Giovanni Vitullo, magistrato in pensione, commissario addetto alla formazione dell'albo professionale per la regione Molise degli psicologi aventi diritto all'iscrizione nell'albo stesso ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1989.

Il termine per la presentazione delle domande, che vanno indirizzate al tribunale di Campobasso - ufficio del cancelliere dirigente, scade il 5 maggio 1989.

Si richiama l'attenzione dei richiedenti sull'obbligo di versare sul c/c n. 8003 la tassa di concessione governativa prevista dall'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641/72, e successive modificazioni, nella misura di L. 50.000.

**89A1181**

### Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Lazio e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Si comunica che con provvedimento in data 16 marzo 1989 il presidente del tribunale civile e penale di Roma ha nominato commissario per la formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Lazio, in sede di prima applicazione della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il dott. Mario Marvasi, presidente aggiunto on. della Corte di cassazione.

La nomina ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di cui all'art. 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, corredate dalla certificazione dell'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa, prevista dall'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dovranno essere presentate al commissario, che avrà sede in Roma - tribunale penale - piazzale Clodio - primo piano - tel. 3879, int. 2386, entro sessanta giorni dalla data suddetta.

**89A1180**

### Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Friuli-Venezia Giulia e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Si comunica che il presidente del tribunale di Trieste ha provveduto, in data 7 marzo 1989, alla nomina del commissario per l'istituzione dell'albo degli psicologi e la costituzione dei consigli regionali nella persona del dott. Ferruccio Zanetti, magistrato di cassazione a riposo.

La domanda per l'iscrizione all'albo, in sede di prima applicazione della legge, deve essere redatta in carta legale ed indirizzata al tribunale civile e penale di Trieste - segreteria della presidenza, entro sessanta giorni dalla data di nomina del commissario.

Nell'istanza l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'art. 7 della legge 18 febbraio 1989, n. 56; deve, inoltre, presentare documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 32 stessa legge, nonché la ricevuta del versamento di L. 50.000 per tassa concessione governativa, prevista dall'art. 117 del decreto del Presidente della Repubbblica n. 641 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni.

La firma in calce all'istanza deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o, eventualmente, dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

**89A1186**

# MINISTERO DEL TESORO

N. 53

**Corso dei cambi del 16 marzo 1989 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1371,500 | 1371,500 | 1371,30 | 1371,500 | 1371,500 | 1371,50 | 1371,490 | 1371,500 | 1371,500 | — |
| Marco germanico | 733,500 | 733,500 | 733,75 | 733,500 | 733,500 | 733,50 | 733,550 | 733,500 | 733,500 | — |
| Franco francese | 216,750 | 216,750 | 216,60 | 216,750 | 216,750 | 216,75 | 216,740 | 216,750 | 216,750 | — |
| Fiorino olandese | 650,040 | 650,040 | 650,30 | 650,040 | 650,040 | 650,04 | 650,050 | 650,040 | 650,040 | — |
| Franco belga | 35,034 | 35,034 | 35,05 | 35,034 | 35,034 | 35,03 | 35,030 | 35,034 | 35,034 | — |
| Lira sterlina | 2359,900 | 2359,900 | 2360 — | 2359,900 | 2359,900 | 2359,90 | 2359,850 | 2359,900 | 2359,900 | — |
| Lira irlandese | 1958,750 | 1958,750 | 1961 — | 1958,750 | 1958,750 | 1958,75 | 1958,600 | 1958,750 | 1958,750 | — |
| Corona danese | 188,170 | 188,170 | 188,10 | 188,170 | 188,170 | 188,17 | 188,200 | 188,170 | 188,170 | — |
| Dracma | 8,727 | 8,727 | 8,73 | 8,727 | — | — | 8,729 | 8,727 | 8,727 | — |
| E.C.U. | 1527,800 | 1527,800 | 1528 — | 1527,800 | 1527,800 | 1527,80 | 1528 — | 1527,800 | 1527,800 | — |
| Dollaro canadese | 1145,450 | 1145,450 | 1146 — | 1145,450 | 1145,450 | 1145,45 | 1145,200 | 1145,450 | 1145,450 | — |
| Yen giapponese | 10,503 | 10,503 | 10,50 | 10,503 | 10,503 | 10,50 | 10,509 | 10,503 | 10,503 | — |
| Franco svizzero | 853,200 | 853,200 | 853,75 | 853,200 | 853,200 | 853,20 | 853,240 | 853,200 | 853,200 | — |
| Scellino austriaco | 104,250 | 104,250 | 104,30 | 104,250 | 104,250 | 104,25 | 104,253 | 104,250 | 104,250 | — |
| Corona norvegese | 201,480 | 201,480 | 201,70 | 201,480 | 201,480 | 201,48 | 201,460 | 201,480 | 201,480 | — |
| Corona svedese | 214,565 | 214,565 | 214,50 | 214,565 | 214,565 | 214,56 | 214,370 | 214,565 | 214,565 | — |
| FIM | 314,920 | 314,920 | 315,25 | 314,920 | 314,920 | 314,92 | 314,850 | 314,920 | 314,920 | — |
| Escudo portoghese | 8,907 | 8,907 | 8,90 | 8,907 | 8,907 | 8,90 | 8,900 | 8,907 | 8,907 | — |
| Peseta spagnola | 11,791 | 11,791 | 11,80 | 11,791 | 11,791 | 11,79 | 11,791 | 11,791 | 11,791 | — |
| Dollaro australiano | 1119,50 | 1119,50 | 1119 — | 1119,50 | 1119,50 | 1119,50 | 1118,250 | 1119,50 | 1119,50 | — |

**Media dei titoli del 16 marzo 1989**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 73,750 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 | 99,250 |
| » 9% » » 1976-91 | 100 — |
| » 10% » » 1977-92 | 100 — |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 103,325 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 95,325 |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 | 87,350 |
| » » » 22- 6-1987/91 | 87,250 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 72,275 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 72,100 |
| Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92 | 96,850 |
| » » » 10,00% 18- 4-1987/92 | 94,250 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 93,275 |
| Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 | 93,650 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 95 — |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 101,125 |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 100 — |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 89,725 |
| » » » Ind. 15- 7-1985/90 | 99,075 |
| » » » » 16- 8-1985/90 | 98,600 |
| » » » » 18- 9-1985/90 | 98,850 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 98,650 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 100,700 |
| » » » » 18-11-1985/90 | 99,025 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 100,850 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 99,425 |

| | | | | Data | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificati di credito | del Tesoro | Ind. | | 1- 1-1984/91 | 101 — |
| » | » | » | » | 17- 1-1986/91 | 99 — |
| » | » | » | » | 1- 2-1984/91 | 100,650 |
| » | » | » | » | 18- 2-1986/91 | 99,100 |
| » | » | » | » | 1- 3-1984/91 | 100,100 |
| » | » | » | » | 18- 3-1986/91 | 99,250 |
| » | » | » | » | 1- 4-1984/91 | 100,050 |
| » | » | » | » | 1- 5-1984/91 | 100 — |
| » | » | » | » | 1- 6-1984/91 | 100,250 |
| » | » | » | » | 1- 7-1984/91 | 99,750 |
| » | » | » | » | 1- 8-1984/91 | 99,550 |
| » | » | » | » | 1- 9-1984/91 | 99,650 |
| » | » | » | » | 1-10-1984/91 | 99,500 |
| » | » | » | » | 1-11-1984/91 | 99,450 |
| » | » | » | » | 1-12-1984/91 | 99,200 |
| » | » | » | » | 1- 1-1985/92 | 98,150 |
| » | » | » | » | 1- 2-1985/92 | 97,150 |
| » | » | » | » | 18- 4-1986/92 | 97,050 |
| » | » | » | » | 19- 5-1986/92 | 96,250 |
| » | » | » | » | 20- 7-1987/92 | 96,900 |
| » | » | » | » | 19- 8-1987/92 | 97,900 |
| » | » | » | » | 1-11-1987/92 | 96,750 |
| » | » | » | » | 1-12-1987/92 | 96,850 |
| » | » | » | » | 18- 6-1986/93 | 95,150 |
| » | » | » | » | 17- 7-1986/93 | 95,400 |
| » | » | » | » | 19- 8-1986/93 | 94,125 |
| » | » | » | » | 18- 9-1986/93 | 94,875 |
| » | » | » | » | 20-10-1986/93 | 95,625 |
| » | » | » | » | 19-12-1986/93 | 95,925 |
| » | » | » | » | 18-11-1987/93 | 95,900 |
| » | » | » | » | 1- 1-1988/93 | 96,400 |
| » | » | » | » | 1- 2-1988/93 | 96,525 |
| » | » | » | » | 1- 3-1988/93 | 96,425 |
| » | » | » | » | 1- 4-1988/93 | 96,700 |
| » | » | » | » | 1- 5-1988/93 | 97,375 |
| » | » | » | » | 1- 6-1988/93 | 97,875 |
| » | » | » | » | 1- 7-1988/93 | 97,975 |
| » | » | » | » | 1- 8-1988/93 | 97,375 |
| » | » | » | » | 1-10-1987/94 | 96,450 |
| » | » | » | » | 1- 2-1985/95 | 95,725 |
| » | » | » | » | 1- 3-1985/95 | 91,950 |
| » | » | » | » | 1- 4-1985/95 | 91,700 |
| » | » | » | » | 1- 5-1985/95 | 92,075 |
| » | » | » | » | 1- 6-1985/95 | 92,775 |
| » | » | » | » | 1- 7-1985/95 | 93,725 |
| » | » | » | » | 1- 8-1985/95 | 93,625 |
| » | » | » | » | 1- 9-1985/95 | 93,475 |
| » | » | » | » | 1-10-1985/95 | 93,275 |
| » | » | » | » | 1-11-1985/95 | 93,125 |
| » | » | » | » | 1-12-1985/95 | 93,350 |
| » | » | » | » | 1- 1-1986/96 | 93,450 |
| » | » | » | » | 1- 1-1986/96 II | 98,625 |
| » | » | » | » | 1- 2-1986/96 | 93,275 |
| » | » | » | » | 1- 3-1986/96 | 92,650 |
| » | » | » | » | 1- 4-1986/96 | 92,100 |
| » | » | » | » | 1- 5-1986/96 | 92,600 |
| » | » | » | » | 1- 6-1986/96 | 93,350 |
| » | » | » | » | 1- 7-1986/96 | 93,250 |
| » | » | » | » | 1- 8-1986/96 | 92,950 |
| » | » | » | » | 1- 9-1986/96 | 92,650 |
| » | » | » | » | 1-10-1986/96 | 92,350 |
| » | » | » | » | 1-11-1986/96 | 92,950 |
| » | » | » | » | 1-12-1986/96 | 92,600 |
| » | » | » | » | 1- 1-1987/97 | 92,775 |
| » | » | » | » | 1- 2-1987/97 | 91,875 |
| » | » | » | » | 18- 2-1987/97 | 92 — |
| Certificati di credito | del Tesoro | Ind. | | 1- 3-1987/97 | 92.050 |
| » | » | » | » | 1- 4-1987/97 | 91,550 |
| » | » | » | » | 1- 5-1987/97 | 92,300 |
| » | » | » | » | 1- 6-1987/97 | 92,600 |
| » | » | » | » | 1- 7-1987/97 | 92,525 |
| » | » | » | » | 1- 8-1987/97 | 92,450 |
| » | » | » | » | 1- 9-1987/97 | 95,625 |

| | | | Tasso | Data | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Buoni | Tesoro | Pol. | 12,00% | 1- 4-1989 | 99,900 |
| » | » | » | 10,50% | 1- 5-1989 | 100 — |
| » | » | » | 9,25% | 1- 1-1990 | 98,150 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1990 | 100,350 |
| » | » | » | 9,25% | 1- 2-1990 | 97,925 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 2-1990 | 101,450 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 3-1990 | 97,750 |
| » | » | » | 10,50% | 1- 3-1990 | 98,325 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 3-1990 | 101,350 |
| » | » | » | 10,50% | 15- 3-1990 | 98,400 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 4-1990 | 97,375 |
| » | » | » | 10,50% | 1- 4-1990 | 98,175 |
| » | » | » | 12,00% | 1- 4-1990 | 100,750 |
| » | » | » | 10,50% | 15- 4-1990 | 97.900 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 5-1990 | 97,200 |
| » | » | » | 10,50% | 1- 5-1990 | 99,275 |
| » | » | » | 10,50% | 1- 5-1990 | 97,975 |
| » | » | » | 10,50% | 18- 5-1990 | 97,725 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 6-1990 | 97,150 |
| » | » | » | 10,00% | 1- 6-1990 | 98,450 |
| » | » | » | 10,50% | 16- 6-1990 | 97,675 |
| » | » | » | 9,50% | 1- 7-1990 | 97,925 |
| » | » | » | 10,50% | 1- 7-1990 | 98,100 |
| » | » | » | 11,00% | 1- 7-1990 | 97,950 |
| » | » | » | 9,50% | 1- 8-1990 | 97,725 |
| » | » | » | 10,50% | 1- 8-1990 | 98,175 |
| » | » | » | 11,00% | 1- 8-1990 | 97,875 |
| » | » | » | 9,25% | 1- 9-1990 | 97,325 |
| » | » | » | 11,25% | 1- 9-1990 | 98,625 |
| » | » | » | 11,50% | 1- 9-1990 | 98,350 |
| » | » | » | 9,25% | 1-10-1990 | 96,325 |
| » | » | » | 11,50% | 1-10-1990 | 98,325 |
| » | » | » | 9,25% | 1-11-1990 | 96,475 |
| » | » | » | 9,25% | 1-12-1990 | 96,300 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 3-1991 | 102,475 |
| » | » | » | 9,25% | 1- 1-1992 | 93,575 |
| » | » | » | 9,25% | 1- 2-1992 | 93,675 |
| » | » | » | 11,00% | 1- 2-1992 | 95,875 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 3-1992 | 93,100 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 4-1992 | 93,350 |
| » | » | » | 11,00% | 1- 4-1992 | 95,075 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 5-1992 | 93,950 |
| » | » | » | 11,00% | 1- 5-1992 | 95,125 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 6-1992 | 94,100 |
| » | » | » | 10,50% | 1- 7-1992 | 98,100 |
| » | » | » | 11,50% | 1- 7-1992 | 96,175 |
| » | » | » | 11,50% | 1- 8-1992 | 95,975 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1992 | 97,925 |

| | | | | Data | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificati | credito | Tesoro | E.C.U. | 22-11-1982/89 | 13% | 101.600 |
| » | » | » | » | 1983/90 | 11,50% | 103,650 |
| » | » | » | » | 1984/91 | 11,25% | 103,575 |
| » | » | » | » | 1987/91 | 8,75% | 96,100 |
| » | » | » | » | 1984/92 | 10,50% | 103,800 |
| » | » | » | » | 1985/93 | 9,60% | 101,750 |
| » | » | » | » | 1985/93 | 9,75% | 101.225 |
| » | » | » | » | 1985/93 | 9,00% | 99.300 |
| » | » | » | » | 1985/93 | 8,75% | 97,275 |
| » | » | » | » | 1986/94 | 8,75% | 97,325 |
| » | » | » | » | 1986/94 | 6,90% | 91,125 |
| » | » | » | » | 1987/94 | 7,75% | 92,275 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

89M16039

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Chiesa del Regno di Dio», in Torino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni ed una eredità e ad acquistare un immobile.**

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1989, registro n. 7 Interno, foglio n. 308, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione «Chiesa del Regno di Dio», con sede in Torino. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare: due donazioni disposte dalla società «Alta Valle del Cervo - A.V.C. - Società per azioni» in Torino, per atti notaio Gennaro Viscusi in data 29 luglio 1981, repertorio n. 215572 e notaio Flavia Pesce Mattioli in data 13 giugno 1985, repertorio n. 11292, consistenti in vari immobili siti nei comuni di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Verona, Vercelli e Napoli e valutati complessivamente in L. 2.292.000.000 dai competenti uffici tecnici erariali; l'eredità disposta da Maria Mercalli con testamento olografo 15 gennaio 1983, pubblicato in data 6 dicembre 1983, repertorio n. 28838, con atto a rogito notaio Andrea Granaglia, consistente in un appartamento sito in Torino e valutato in L. 40.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino; ad acquistare un immobile giusta atto a rogito notaio Renato Drago in data 9 luglio 1986, repertorio n. 48677, sito in Cuneo e valutato in L. 80.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Cuneo.

89A1132

## ENTE FERROVIE DELLO STATO

**Avviso agli obbligazionisti**

Dal 1° aprile 1989 è pagabile presso le banche sottoindicate, l'ottava cedola d'interesse relativa al semestre ottobre 1988-marzo 1989 del prestito obbligazionario 1985/1995, indicizzato 2ª emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 4,85%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi e C.

Si comunica inoltre che:

*a)* per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di gennaio 1989 e febbraio 1989 è risultato pari al 10,731%;

*b)* per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di gennaio 1989 e febbraio 1989, è risultato pari al 9,882%;

*c)* la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 10,165% equivalente al tasso semestrale del 4,95%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre aprile 1989-settembre 1989, scadenza 1° ottobre 1989, cedola n. 9, un interesse del 4,95%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il nono semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della nona cedola (0,495%).

Pertanto, tenuto conto della maggiorazione dei semestri precedenti (4,425%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 4,92%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

---

*N.B.* — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

89A1204

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

| | | |
|---|---|---|
| Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 265.000 |
| - semestrale | L. | 145.000 |
| Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | L. | 40.000 |
| - semestrale | L. | 25.000 |
| Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | 150.000 |
| - semestrale | L. | 85.000 |
| Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 40.000 |
| - semestrale | L. | 25.000 |
| Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | L. | 150.000 |
| - semestrale | L. | 85.000 |
| Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 500.000 |
| - semestrale | L. | 270.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. | 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 80.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 5.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 200.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 120.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. —** ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***

(c.-m. 411100890660) L. 1.000